



**Comune di Tribiano
Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO
PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PER
SPECIFICHE RESPONSABILITA'**

Approvato con delibera di Giunta n. del

INDICE

Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 – Applicabilità dell'art.84 CCNL 16.11.2022.....	pag. 3
Art. 3 – Finanziamento delle posizioni di responsabilità	pag. 3
Art. 4 – Concorrenzialità del trattamento economico	pag. 4
Art. 5 – Determinazione dell'importo dell'indennità ex art 84 CCNL 16.11.2022.....	pag. 4
Art. 6 – Criteri per l'individuazione delle posizioni di responsabilità.....	pag. 6
Art. 7 – Durata e revoca dell'incarico con specifiche responsabilità.....	pag. 7
Art. 8 - Dipendenti a tempo parziale.....	pag. 8

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 84 del CCNL del 16.11.2022, disciplina il compenso per specifiche responsabilità la cui attribuzione risulta necessaria per perseguire gli obiettivi di mandato scaturenti dai documenti di programmazione e in particolare:

- Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale inquadrato nell'area dei funzionari delle elevate qualificazioni, non titolare di incarico di E.Q., e nell'area degli istruttori.
- per le specifiche responsabilità del personale al quale sono attribuite, con atto formale, le qualifiche di ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe ed ufficiale elettorale.

2. Il presente regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa. Non trova applicazione inoltre per le figure apicali dell'Ente titolari di incarichi di elevata qualificazione.

Art. 2 - Applicabilità dell'art.84 CCNL 16.11.2022

1. I dipendenti appartenenti all'area dei funzionari delle elevate qualificazioni, non titolare di incarico di E.Q., e all'area degli istruttori possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che remunererà incarichi che presuppongono l'attribuzione di responsabilità che riguardano attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e/o di rilevante complessità, **che siano effettivamente aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla declaratoria della categoria di appartenenza.**

2. L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001.

3. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico.

4. Laddove venga assegnato un incarico ex 84 del CCNL 16.11.2022 ad un dipendente inquadrato nell'area degli istruttori, in un servizio dove risulti presente uno o più colleghi inquadrati nell'area dei funzionari, il dirigente dovrà fornire motivazione scritta per la mancata assegnazione delle competenze e delle relative responsabilità al dipendente inquadrato nell'area superiore.

5. Al personale al quale vengono attribuite, con atto formale dell'Ente, le qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe ed ufficiale elettorale, viene corrisposta l'indennità in parola nella misura determinata dalle parti contrattuali nel CCDI.

Art. 3 - Finanziamento delle posizioni di responsabilità

1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità che comportino specifiche

responsabilità avviene in base ai limiti e ai criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa.

2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento dell'indennità sono quantificate in sede di accordo tra la delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022.

3. Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell'anno di riferimento rientrano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.

Art. 4 - Concorrenzialità del trattamento economico

1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 del CCNL 16.11.2022, risulta cumulabile con altre indennità accessorie, solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale le stesse vengono corrisposte.

2. Nel caso in cui ricorrano contemporanei e simili presupposti al dipendente è corrisposta l'indennità di valore economico più elevato.

3. L'art. 84 del CCNL 16.11.2022 prevede che l'indennità in parola può essere riconosciuta per compensare specifiche responsabilità riconducibili ai ruoli di cui al D.Lgs 36/2023. In questo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, l'incentivo tecnico non verrà applicato, ritenendosi esclusa ogni forma di sovraincentivazione.

Art. 5 – Determinazione dell'importo dell'indennità ex art 84 CCNL 16.11.2022

1. Per compensare l'eventuale esercizio dei compiti che comportano specifiche responsabilità, fermo restando quanto stabilito dall'art. 84, comma 2, del CCNL 2019-2021, al personale inquadrato nelle aree Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari dell'Elevata Qualificazione, che non risultino titolari di incarichi di EQ, può essere riconosciuta una indennità non superiore a € 2.500,00 annui lordi.

2. L'individuazione della posizione a cui è collegata l'indennità di specifiche responsabilità ha effetto limitato ad un anno e l'indennità spetta per l'esercizio effettivo dei compiti e delle funzioni specifiche della posizione. La corresponsione del compenso soggiace alle stesse regole e condizioni previste per la remunerazione delle posizioni organizzative.

3. L'indennità, se spettante, è corrisposta al personale in proporzione alle ore lavorative contrattuali.

4. La mobilità interna fra settori, comportando il mutamento della situazione lavorativa precedente, implica l'automatica decadenza della posizione di "particolare responsabilità" e la contestuale perdita dell'indennità dalla data del trasferimento, l'indennità è pertanto attribuita proporzionalmente ai giorni di esercizio effettivo prima del trasferimento.

5. Il venir meno dei compiti o il mutamento della situazione lavorativa che ha comportato l'attribuzione dell'indennità di particolare responsabilità è attestata dal Responsabile del Settore a cui il dipendente appartiene, in tal caso, l'indennità spetta proporzionalmente ai mesi di esercizio effettivo delle

particolari responsabilità.

6. Le indennità di specifica responsabilità non sono fra loro cumulabili.

7. L'indennità di specifica responsabilità di cui al comma 11 non possono essere poste a fondamento dell'individuazione della posizione di particolare responsabilità di cui al comma 1.

8. Le risorse messe a disposizione vengono ripartite per ambiti di responsabilità in relazione a centri di responsabilità, numero dei dipendenti, servizi e unità organizzative individuate nella struttura organizzativa vigente.

9. L'attribuzione dell'indennità non può essere riconosciuta indiscriminatamente, bensì, deve essere un'utile occasione per compensare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo "spessore" con contenuti sicuramente significativi e quantificanti. Siamo di fronte, a puro titolo esemplificativo, a figure quali il "responsabile di procedimento complesso" di cui alla L. 241/90, non è da ritenersi sufficiente la responsabilità di procedimento semplice per giustificare il riconoscimento del compenso di cui trattasi. L'individuazione del personale cui attribuire l'indennità presuppone il seguente percorso operativo:

- Individuazione a cura del responsabile del settore dei compiti che comportano l'esercizio di particolari responsabilità;
- Valutazione, ad opera del responsabile del settore, secondo i criteri di seguito definiti;
- Trasmissione della valutazione all'ufficio personale il quale sarà tenuto a informare il responsabile circa la disponibilità di risorse;
- Criteri per l'attribuzione e valore minimo dell'indennità per specifiche responsabilità è determinata, nell'ambito del valore minimo di €. 1.000,00 annui lordi e del valore massimo di €. 2.500,00 annui lordi, sulla base dei criteri determinativi di seguito indicati:
 - Grado di complessità dell'attività richiesta max 50 punti;
 - Grado di complessità relazioni esterne max. 20 punti;
 - Livello di autonomia ed elaborazione concettuale max. 30 punti;
 - Ad un punteggio conseguito compreso tra 81 e 100 punti: €. 2.500,00;
 - Ad un punteggio conseguito compreso tra 71 e 80 punti: €. 2.000,00;
 - Ad un punteggio conseguito compreso tra 51 e 70 punti: €. 1.500,00;
 - Ad un punteggio conseguito compreso minimo di 50 punti: €. 1.000,00;
- La responsabilità che da titolo all'erogazione dell'indennità è affidata ai singoli dipendenti mediante lettera di conferimento dell'incarico ove dovranno essere specificate le singole voci per le quali viene assegnata la corrispondente responsabilità. Copia del provvedimento dovrà essere controfirmato dal dipendente interessato e contestualmente trasmesso all'ufficio personale che dovrà essere tempestivamente avvertito in caso di revoca dell'affidamento.

10. Il Valore individuale dell'indennità è comunque sempre determinato applicando il riparto delle risorse annualmente destinate a tale istituto, non può essere inferiore a €. 1.000,00 annui. Qualora le risorse stanziare non dovessero essere sufficienti, la determinazione del compenso dovrà essere effettuata come segue:

- a) Somma di tutti i punteggi assegnati dai responsabili per la valutazione delle specifiche responsabilità;
- b) Divisione del budget complessivo assegnato per le specifiche responsabilità per la somma dei punteggi di cui alla lettera a) al fine di determinare il valore punto;
- c) Moltiplicazione del valore punto per il singolo punteggio attribuito alla responsabilità.

11. Un'indennità di €. 350,00 lordi vengono riconosciuti al lavoratore che non risulti essere una E.Q. ai sensi dell'art. 9 e seguenti per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle aree degli operatori esperti, istruttori e funzionari EQ attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe ed Ufficiale Elettorale nonché di Responsabile dei Tributi dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati dagli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

Art. 6 - Criteri per l'individuazione delle posizioni di responsabilità

1. In sede di contrattazione decentrata viene stabilito l'importo complessivo da assegnare al finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità.

2. L'importo complessivamente individuato viene ripartito tra i Settori dell'Ente, per una percentuale pari al 30%, in base al peso attribuito alla posizione rivestita dal personale assegnato al servizio responsabilizzante, titolare dell'indennità in parola (peso pari a 2 per il personale dell'area dei funzionari; peso pari ad 1 per il personale dell'area degli istruttori).

Il restante 70% viene distribuito in base al numero di servizi responsabilizzanti, individuati dall'ultimo contratto integrativo approvato dall'Ente. Le posizioni responsabilizzanti non assegnate nell'anno rientrano nella disponibilità delle risorse destinate alla remunerazione della produttività individuale. L'importo determinato per settore viene, infine, arrotondato al fine di consentire la più equa distribuzione delle risorse tra i settori, pur sempre nel rispetto delle posizioni responsabilizzanti storiche stabilite dal contratto. E' comunque rimessa alla discrezionalità del singolo Responsabile, di disporre delle somme attribuite al proprio settore per remunerare l'attribuzione di responsabilità che riguardano attività, obiettivi, compiti e ruoli di carattere particolare e/o di rilevante complessità, che siano effettivamente aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla declaratoria della categoria di appartenenza, pur non ricollegabili ai servizi responsabilizzanti individuati dal CCDI.

3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, ciascun titolare di Elevata Qualificazione adotta un

provvedimento organizzativo motivato con il quale attribuisce le mansioni da svolgere, nell'anno solare, al personale assegnato nonché le mansioni collegate alle specifiche responsabilità, al personale inquadrato nell'area dei funzionari e degli istruttori. Contestualmente, ciascun Responsabile provvederà alla compilazione della scheda per l'attribuzione del punteggio utile alla determinazione della misura dell'indennità spettante, il cui schema viene allegato al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale. La scheda, che per ragioni di privacy non viene allegata alla determina, dovrà essere sottoposta al visto del Segretario Generale, affinché accerti la corrispondenza/coerenza degli item assegnati rispetto alle previsioni dell'art. 5 del presente regolamento, e dovrà essere trasmessa all'ufficio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente e per la liquidazione dell'indennità.

4. Le somme residue al termine della distribuzione delle risorse di che trattasi, saranno destinate all'incremento del Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane e della Produttività Collettiva.

Art. 7 - Durata e revoca dell'incarico di specifiche responsabilità

L'incarico di responsabilità è conferito a tempo determinato con cadenza annuale e decade il 31 dicembre ogni anno.

Art. 8 - Dipendenti a tempo parziale

Gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale.